



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00293/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 31/2017, presentato, in data 3 marzo 2017, dalla ASD LUISS contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), nonché contro la Corte Sportiva d'Appello ed il Giudice Sportivo Nazionale presso la FIP per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della decisione della CFA FIP n. 882 del 23 febbraio 2017, con la quale la Corte ha confermato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale (C.U. n. 765 del 18 gennaio u.s.), con cui è stata disposta la sanzione disciplinare della omologazione della gara n. 2218 del Campionato di Serie B, Luiss-Catanzaro, con il punteggio di 0-20 a favore della compagine calabrese, nonché l'ammenda di € 750,00 a carico della ASD LUISS, per avere quest'ultima asseritamente violato l'obbligo di iscrizione a referto di un numero minimo di giocatori "under", avendo sostituito a referto un giocatore "under" con altro di maggiore età (art. 49 R.G., DOA, pag. 28).

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 4 aprile 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Cesare San Mauro

Depositato in Roma in data 4 aprile 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face